

Insieme

Azienda consortile Interventi Sociali  
valli del Reno, Lavino e Samoggia

ALL "A" CC 102  
del 4/12/2013

Allegato A) alla Deliberazione dell'Assemblea Consortile n.6 del 2013

**CRITERI DI ACCESSO AGLI INTERVENTI ASSISTENZIALI DI NATURA ECONOMICA A FAVORE DI PERSONE INDIGENTI**

**Art. 1 Campo di intervento. Principi generali.**

Insieme attua interventi e/o concede benefici di natura economica a favore delle persone e nuclei familiari che versano in disagiate condizioni economiche, compatibilmente con le risorse a ciò destinate nel proprio bilancio di previsione.

Gli interventi e i benefici di natura economica con finalità socio-assistenziale disciplinati dalle presenti disposizioni operative vengono coordinati con le misure ed i criteri previsti agli artt. 22 comma 2° lett. a), 23 e 25 della legge quadro sugli interventi e servizi sociali 8 novembre 2000 n. 328.

L'avvio del procedimento è successivo alla verifica della competenza Istituzionale. Nel caso in cui si riscontri il diritto del soggetto a fruire del contributo nei confronti di altri Enti, il Servizio sociale territoriale si farà carico di fornire la collaborazione necessaria per accedere a tali benefici.

Ai procedimenti avviati ai sensi delle presenti disposizioni operative vengono applicate le norme relative all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), come determinate dai disposti dei Decreti Legislativi 31.03.1998 n. 109 e 03.05.2000 n. 130, dai relativi decreti applicativi e da ogni successiva modifica ed integrazione alle precitate norme. Vengono tenuti altresì in debito conto eventuali ulteriori criteri stabiliti dalle normative statali e regionali in materia.

**Art. 2 Finalità**

Le presenti disposizioni definiscono criteri e modalità per accedere agli interventi e/o benefici di carattere economico, in favore di cittadini italiani o stranieri residenti nei nove Comuni del Distretto di Casalecchio di Reno in disagiate condizioni economiche, o che si trovino in condizioni di bisogno indifferibile ed urgente. Gli interventi di tipo economico si collocano tra le azioni positive necessarie a favorire la promozione delle risorse personali e di autonomia delle persone e fanno necessariamente riferimento ad un progetto.

Gli interventi economici si prefiggono di:

- garantire un livello minimo di sussistenza a chi si trovi privo di sostegno familiare ed in disagiate condizioni economiche e/o sprovvisto dei mezzi necessari per vivere a causa di limitazioni personali o sociali;
- favorire il mantenimento o la promozione delle risorse personali;
- evitare rischi di istituzionalizzazione.

Il presente regolamento non si applica ai contributi integrativi per il pagamento delle rette delle case di riposo/protette, per i quali si utilizzano i regolamenti e/o le procedure in vigore nei singoli Comuni.


**Art. 3 Caratteristiche degli interventi e/o benefici di natura economica**

Gli interventi e/o benefici di natura economica possono essere:

IL SEGRETARIO GENERALE  
(D.ssa Daniela Olivi)



IL PRESIDENTE  
(Mario Giuliani)



Azienda consortile Interventi Sociali  
valli del Reno, Lavinio e Samoggia

- continuativi;
- straordinari;
- indifferibili e urgenti.

Gli interventi e/o benefici di natura economica sopraindicati possono essere erogati mediante:

- la corresponsione di una cifra in denaro a mezzo di apposito mandato emesso in favore del beneficiario presso la Tesoreria;
- gestione di una cifra di denaro da parte degli Assistenti Sociali per conto del nucleo familiare indigente e non in grado di provvedervi;
- mediante corresponsione di titoli (buoni spesa) da utilizzarsi in conformità del Piano Operativo Individuale (P.O.I.) presso esercizi commerciali convenzionati con Insieme;
- prestazione di servizi di onoranze funebri, richieste ad imprese funebri in favore di cittadini deceduti residenti o occasionalmente presenti sul territorio comunale, senza parenti in vita od in presenza di parenti non in grado di provvedervi, in quanto indigenti, ai sensi delle norme delle presenti disposizioni operative;
- riduzione o esenzione dal pagamento di un servizio erogato da Insieme.

#### **Art. 4 Intervento continuativo**

Per intervento economico continuativo si intende il sussidio economico erogato periodicamente quale contributo necessario per la sopravvivenza o per evitare rischi di istituzionalizzazione dell'assistito e/o del suo nucleo familiare.

#### **Art. 5 Intervento straordinario**

Per intervento economico straordinario s'intende il sussidio e/o il benefici erogato o concesso in modo saltuario o occasionale (una tantum), finalizzato a soddisfare esigenze non coperte da altri servizi delle amministrazioni comunali e altre particolari necessità per le quali non sia possibile l'intervento di altri enti.


#### **Art. 6 Intervento indifferibile e urgente**

Per intervento economico indifferibile e urgente s'intende il sussidio erogato una tantum con procedimento d'urgenza, al fine di evitare il cagionarsi di eventi dannosi altrimenti immediatamente producibili in capo all'assistito. L'intervento indifferibile ed urgente viene prestato anche qualora non sia immediatamente possibile l'intervento di altri enti altrimenti competenti.

#### **Art. 7 Destinatari**

Hanno titolo all'assistenza economica le persone e i nuclei familiari che:

- siano residenti in uno dei nove Comuni del Distretto di Casalecchio di Reno, oppure nelle condizioni di cui all'art. 4 comma 3<sup>a</sup> della L.R. 2/03;
- si trovino in uno stato di particolare bisogno economico e/o sociale;
- non abbiano, di norma, parenti obbligati per legge a prestare gli alimenti;
- condividano il progetto di intervento sociale;
- presentino un ISEE inferiore al minimo vitale annuale determinato dall'Inps e aggiornato ogni anno.



Azienda consortile Interventi Sociali  
valli del Reno, Lavino e Samoggia

Per situazioni eccezionali possono accedere agli interventi, in deroga al limite ISEE cittadini residenti per i quali si accerti una condizione di effettivo disagio sociale (alcolismo, tossicodipendenza, usura, ecc..) valutato dalla AS responsabile del caso.

### **Art. 8 Parenti obbligati agli alimenti**

L'esistenza di parenti obbligati agli alimenti ed in grado di provvedervi esclude, di norma, la fruizione di interventi e/o benefici economici di carattere continuativo o straordinario da parte di Insieme.

Sono parenti obbligati agli alimenti le persone indicate nell'ordine di cui all'art. 433 del Codice Civile. E' compito del servizio sociale informare l'assistito ed i parenti di tale obbligo di legge e dei limiti che Insieme pone al proprio intervento.

Sulla base dei presenti criteri non viene considerato obbligato al mantenimento dell'indigente il parente il cui nucleo familiare sia titolare di un Indicatore della Situazione Economica Equivalente inferiore all'ammontare di 1,5 volte della soglia Isee per l'accesso alla provvidenza.

Qualora il parente obbligato a prestare gli alimenti viva solo, l'intervento economico di Insieme nei confronti del richiedente viene escluso nel caso in cui il valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente dell'obbligato sia superiore a due volte della soglia per l'accesso alla provvidenza.

### **Art. 9 Nucleo familiare di riferimento**


Il nucleo familiare di riferimento per la concessione dei contributi economici delle presenti disposizioni operative è quello definito dalle norme di cui ai dei Decreti Legislativi 31.03.1998 n. 109 e 03.05.2000 n. 130, ai relativi decreti applicativi e successive modifiche ed integrazioni. Viene pertanto considerato il nucleo familiare previsto dalla vigente normativa nazionale, senza addvenire ad alcuna composizione mediante estrazione dal nucleo familiare di riferimento.

### **Art. 10 Procedimento per l'erogazione delle prestazioni**

Per accedere all'intervento assistenziale economico continuativo o straordinario gli interessati, o le persone da essi delegate, devono rivolgersi ai Servizi Sociali Territoriali per una presa in carico presentando la propria situazione di difficoltà. L'Assistente Sociale responsabile del caso, redige un'apposita relazione sullo stato di bisogno e formula il progetto di intervento sociale, che comprende l'attivazione di un intervento economico.

Nella istruzione della pratica dovranno essere acquisiti elementi sufficienti a fornire un quadro preciso e complessivo delle condizioni socio-economiche e sanitarie del nucleo familiare dell'indigente e di quello degli eventuali parenti obbligati per legge alla prestazione degli alimenti. Gli elementi acquisiti potranno essere utilizzati sostanzialmente dall'Assistente Sociale per valutare la misura della proposta di intervento economico da formulare.

Il funzionario Responsabile di Area approva l'intervento sottoscrivendo la proposta di intervento economico appositamente predisposto.



Azienda consortile Interventi Sociali  
valli del Reno, Lavino e Samoggia

L'Assistente Sociale costruisce il Piano Operativo di Intervento e condivide il progetto di intervento che verrà sottoscritto dall'utente.

#### **Art. 11 Documentazione**

Il richiedente, presenta apposita dichiarazione sostitutiva unica I.S.E.E., resa ai sensi delle vigenti disposizioni normative, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente.

L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni I.S.E.E. avviene nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 196/2003 e successive norme modificative ed integrative.

Il richiedente presenta altresì ogni altro elemento certificativo utile ad individuare l'effettiva situazione economica propria e del suo nucleo familiare (buste paga, borse lavoro, pensioni di invalidità, assegni di accompagnamento, contributi economici di varia natura, fondo sociale per l'affitto e ogni altro contributo utile al mantenimento)

Nel caso in cui esistano parenti obbligati alla prestazione degli alimenti per legge, questi saranno invitati ad intervenire e a presentare idonea dichiarazione sostitutiva concernente l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del proprio nucleo familiare.

L'Assistente sociale, durante l'istruzione della pratica, potrà avvalersi - mediante apposita richiesta - dei servizi degli Uffici comunali (Corpo dei Vigili Urbani, Ufficio Tributi, Anagrafe, ecc.), al fine della ricerca e/o del riscontro della documentazione utile alla valutazione del caso.

#### **Art. 12 Controlli**

Sulle dichiarazioni sostitutive uniche presentate in ordine alla richiesta di interventi economici delle presenti disposizioni provvisorie, vengono attivati i controlli previsti dalla normativa nazionale in materia di ISEE e dagli atti all'art 71 del D.P.R. 445/2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".


#### **Art. 13 Recupero e rinvase**

Qualora vengano accertati d'ufficio o dichiarati dall'assistito redditi e/o patrimoni non ancora riscossi dall'utente ASC InSieme può recuperare i contributi concessi al momento dell'effettiva riscossione degli emolumenti attesi, vincolando l'assistito e/o i parenti obbligati agli alimenti con un impegno di pagamento da sottoscrivere prima dell'erogazione del contributo stesso all'interno delle condizioni previste dal progetto di intervento.

In caso di rifiuto o di mancato pagamento da parte dell'assistito o dei parenti che hanno sottoscritto l'impegno, InSieme sospende l'erogazione del contributo.

#### **Art. 14 Interruzione dell'intervento assistenziale**


Qualora, a seguito dell'erogazione della prestazione economica da parte di InSieme vengano accertati con qualunque modalità redditi o patrimoni in capo all'assistito od ai parenti obbligati agli



Azienda consortile Interventi Sociali  
valli del Reno, Lavino e Samoggia

allimenti e da questi non dichiarati, verrà immediatamente interrotta l'erogazione della prestazione fino a quel momento concessa.

E' fatta salva l'azione di rivalsa di Insieme per quanto non dovuto ed egualmente erogato fino alla data dell'interruzione della prestazione assistenziale, che l'Azienda potrà esperire a norma di Legge.



Azienda consortile Interventi Sociali  
valli del Reno, Lavino e Samoggia

**Allegato B) alla Deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 6 del 2013**

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI  
A ENTI E ASSOCIAZIONI IN AMBITO SOCIALE**

**Art. 1**


**(Oggetto, finalità e definizioni principali)**

1. Il presente regolamento disciplina l'erogazione di contributi e di altre forme di benefici economici ad associazioni, sia dotate che prive di personalità giuridica, a fondazioni e a comitati da parte dell'Azienda Speciale Consortile InSieme, al fine di favorire l'autonoma iniziativa di organismi associativi per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.
2. Il presente regolamento disciplina anche l'erogazione di contributi e di altre forme di benefici economici a favore di amministrazioni pubbliche, istituzioni scolastiche, istituti di ricerca e università, nonché ad enti no profit e ad enti ecclesiastici da parte dell'Azienda Speciale Consortile InSieme, quando tali soggetti realizzino attività o progetti che diano attuazione ad interventi sussidiari rispetto alle linee di azione dell'azienda.
3. I soggetti destinatari dei contributi e degli altri benefici di natura economica da parte dell'Azienda sono individuati in dettaglio nel successivo art. 5.
4. Ai fini del presente regolamento si intendono:
  - a) per "Azienda" l'Azienda Speciale Consortile InSieme;
  - b) per "contributo", la forma di sostegno economico per attività e progetti, assegnate a soggetti operanti nell'ambito di quadri progettuali riconducibili alle attività istituzionali dell'Azienda;
  - c) per "beneficio economico", la forma di sovvenzione specificamente finalizzata, assegnata a soggetti operanti nell'ambito di quadri progettuali riconducibili alle attività istituzionali dell'Azienda.

**Art. 2**

**(Riferimenti generali – ambito di applicazione ed esclusioni)**

1. Le disposizioni del presente regolamento attuano quanto previsto dall'articolo 12 della legge n. 241/1990 e dall'art. 7, comma 1 della legge n. 131/2003 in ordine alla regolamentazione degli interventi economici finalizzati al coinvolgimento dei cittadini e dei loro organismi aggregativi nella realizzazione dei processi di sviluppo delle funzioni amministrative delegate all'Azienda.
2. Dall'ambito di applicazione del presente regolamento sono esclusi i rapporti di natura convenzionale, contrattuale o comunque pattizia che prevedano la resa di prestazioni da parte degli organismi di cui al precedente art. 1, commi 1 e 2, contro versamento di un corrispettivo o di forme similari di remunerazione, compresi i rimborsi.



Azienda consorzio Interventi Sociali  
valli del Reno, Lavino e Samoggia

### **Art. 3**

#### **(Principali aree di intervento sussidiario)**

1. L'Azienda individua quali principali aree per il coinvolgimento nella realizzazione di interventi sussidiari degli organismi associativi e degli altri soggetti individuati negli articoli 1 e 5 le proprie linee di intervento in materia socio-assistenziale, sociosanitaria Integrata e socio-educativa e, più in generale, le linee di intervento per i servizi alla persona orientati, prevalentemente, anche se non esclusivamente, alle fasce deboli della cittadinanza, ed in particolare a minori e famiglie, a disabili, ad anziani ad adulti in difficoltà.

2. L'elenco di cui al comma 1 è indicativo, in quanto gli organi dell'Azienda hanno facoltà di articolare l'organizzazione dei servizi secondo criteri di classificazione anche diversi da quelli indicati, anche al fine di tener conto del mutare delle condizioni di bisogno socio-assistenziale.

### **Art. 4**

#### **(Formazione del complesso di risorse - budget per l'erogazione dei contributi e degli altri benefici, nonché sua articolazione rispetto alle aree di intervento)**

1. Il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda approva annualmente, in sede di adozione del bilancio, il complesso di risorse - budget da destinare all'erogazione di contributi e di altri benefici economici, nonché le linee di indirizzo relative alla priorità di attribuzione rispetto alle aree di intervento sussidiario individuate nel precedente art. 3 e dagli atti integrativi dello stesso.

2. Il complesso di risorse - budget è definito con un'articolazione che ripartisce indicativamente le risorse stesse tra le varie aree, risultando tuttavia tale articolazione non vincolante e, quindi, modificabile anche in corso di esercizio in relazione alle aree che evidenzino maggiori criticità, tali da richiedere un potenziamento dell'intervento sussidiario.

3. Nelle more dell'approvazione del bilancio, la definizione del complesso di risorse - budget è riferita al valore del bilancio dell'anno precedente.

### **Art. 5**

#### **(Soggetti che possono richiedere i contributi)**

1. I contributi e gli altri benefici economici possono essere richiesti dai seguenti soggetti, quando operanti come organismi senza scopo di lucro (no profit), a titolo indicativo e non esaustivo:

a) associazioni riconosciute e non, senza particolare qualificazione, operanti nell'ambito delle comunità locali afferenti al distretto di competenza dell'Azienda nei settori di intervento della stessa;


b) associazioni di volontariato, iscritte all'albo previsto dalla legislazione regionale da almeno sei mesi;

c) associazioni di promozione sociale, iscritte all'albo previsto dalla legislazione regionale da almeno sei mesi;

d) associazioni riconosciute e non, con qualificazione di ONLUS, operanti nell'ambito delle comunità locali afferenti al distretto di competenza dell'Azienda nei settori di intervento della stessa;

e) fondazioni, anche senza particolare qualificazione o individuate come ONLUS;

f) comitati costituiti ai sensi degli artt. 39 e seguenti del codice civile.



Azienda consorzio Interventi Sociali  
valli del Reno, Lavino e Samoggia

2. I contributi e gli altri benefici economici possono essere richiesti anche dai seguenti soggetti, quando operanti nell'ambito delle comunità locali afferenti al distretto di competenza dell'Azienda:

- a) amministrazioni pubbliche, aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere;
- b) istituti di ricerca pubblici o operanti in convenzione con il settore pubblico;
- c) istituzioni scolastiche pubbliche o operanti in convenzione con il settore pubblico;
- d) università;
- e) altre tipologie di enti senza scopo di lucro;
- f) enti ecclesiastici.

3. L'Azienda può, in via derogatoria e sulla base di un provvedimento che evidenzia gli interessi pubblici valorizzati, erogare contributi e benefici economici anche a soggetti privati con finalità dalle quali non sia desumibile l'assenza di lucro, qualora operanti nell'ambito delle comunità locali afferenti al distretto di competenza dell'Azienda al fine di realizzare iniziative che possano configurarsi come attività sussidiarie a quelle dell'Azienda stessa.

#### **Art. 6**

##### **(Criteri per l'erogazione dei contributi)**

1. L'Azienda valuta le proposte presentate dai soggetti ai sensi del successivo art. 7 con riferimento ai seguenti criteri:

- a) grado di coerenza delle attività sussidiarie con le aree di intervento sussidiario individuate dall'Azienda ai sensi del precedente articolo 3, comma 1;
- b) grado di coerenza dei profili progettuali della proposta con le linee specifiche di erogazione dei servizi dell'Azienda;
- c) grado di integrazione delle attività sussidiarie con le linee-guida del Piano di Zona e con il sistema di rete;
- d) livello di dimensionamento dell'attività sussidiaria, misurato in relazione ai cittadini coinvolti;
- e) durata dell'attività sussidiaria.

2. Qualora le proposte presentino profili o valutazioni analoghe, è data priorità nell'assegnazione delle risorse a quelle con maggiore impatto sulla comunità locale, in termini di numero di persone coinvolte e di durata.

3. La definizione del dimensionamento economico del contributo o del diverso tipo di beneficio erogato è effettuata sulla base dei seguenti criteri:

- a) livello di integrazione dell'attività con i servizi resi dall'Azienda a favore degli stessi soggetti potenzialmente interessati dall'intervento sussidiario;
- b) livello di dimensionamento dell'attività sussidiaria, misurato in relazione ai cittadini coinvolti;
- c) durata dell'attività sussidiaria.

4. Al fine di definire una valutazione ottimale, l'Azienda può integrare i criteri di cui al comma 1 ed al comma 3, mediante specifica deliberazione del Consiglio di Amministrazione, alla quale è conferita pubblicità analoga a quella attribuita al presente regolamento.

#### **Art. 7**

##### **(Procedimento per l'erogazione dei contributi)**




Azienda consortile Interventi Sociali  
valli del Reno, Lavino e Samoggia

1. L'Azienda eroga contributi ed altri benefici economici in via ordinaria mediante un procedimento su istanza del singolo soggetto interessato, tra quelli compresi negli articoli 1 e 5, con utilizzo delle risorse sino a concorrenze del complesso - budget disponibile.
2. In relazione al procedimento di cui al comma 1 costituisce presupposto legittimante e necessario per poter presentare l'istanza lo svolgimento di attività, da parte del soggetto interessato, a favore di cittadini appartenenti alle comunità locali facenti parte del distretto di competenza dell'Azienda, intesi come residenti, dimoranti o comunque per i quali sono garantiti i servizi di assistenza.
3. Il Responsabile del Procedimento è il/la Direttore/a dell'Azienda, fatto salvo quanto consentito dall'art. 5 della legge n. 241/1990.
4. Il Responsabile del procedimento elabora l'istruttoria effettuando una valutazione di coerenza delle attività proposte dai soggetti interessati con le linee e le aree di intervento dell'Azienda, al fine di verificare se possano essere ricondotte allo sviluppo delle funzioni e dei servizi in attuazione del principio di sussidiarietà.
5. Il procedimento di erogazione dei contributi e degli altri benefici economici si conclude in 90 giorni dal ricevimento dell'istanza da parte dell'Azienda, con un provvedimento espresso del/la Direttore/a dell'Azienda.
6. I provvedimenti adottati per l'erogazione di contributi e di altri benefici economici sono comunicati al Consiglio di Amministrazione dell'Azienda.
7. In relazione a specifiche progettualità o al fine di sostenere programmi di attività con ricadute positive per i cittadini appartenenti alle comunità locali facenti parte del distretto di competenza, l'Azienda può prevedere che l'erogazione di contributi o di altri benefici economici, per una parte delle risorse a tal scopo disponibili, sia effettuata con procedura comparativa, a seguito di emanazione di un avviso pubblico rivolto ai soggetti di cui agli articoli 1 e 5.
8. Qualora sia indetto un procedimento per erogazione di contributi e altri benefici economici con le modalità di cui al precedente comma 7, il Responsabile del procedimento definisce, per la valutazione delle proposte, ulteriori criteri.
9. L'avviso pubblico specifica dettagliatamente i criteri di valutazione comparativa delle varie proposte, attuativi ed ulteriori rispetto a quelli stabiliti nell'art. 6, nonché è pubblicato esclusivamente sul sito internet istituzionale dell'Azienda.

#### **Art. 8**

##### **(Criteri per l'individuazione delle spese ammissibili)**

1. L'Azienda individua per ogni tipologia di contributo o di beneficio economico erogato le spese ammissibili in relazione all'utilizzo dello stesso, al fine di assicurare il corretto utilizzo delle risorse da parte dei soggetti assegnatari.
2. L'individuazione delle spese ammissibili è effettuata dal Responsabile del Procedimento, all'atto dell'adozione del provvedimento di erogazione, nel rispetto dei seguenti criteri:
  - a) riconducibilità, in termini di massima afferenza delle spese rispetto all'attività proposta delle spese sostenute allo sviluppo dell'attività proposta, intesa come attività principale, nonché alle attività complementari, mediante specificazione della connessione con le stesse;



Azienda consortile Interventi Sociali  
valli del Reno, Lavino e Samoggia

- b) effettuazione delle spese nei limiti di valore eventualmente specificati per singole tipologie;
- c) documentabilità di tutte le spese sostenute per gli acquisti di dettaglio o specificabili, nonché evidenziazione della relazione tra le spese sostenute per le utenze e le attività proposte;
- e) quando possibile, quantificazione e documentazione dell'attività svolta dagli associati.

#### **Art. 9**

#### **(Verifica della realizzazione delle attività sostenute con il contributo o con altra forma di beneficio economico)**

##### **1. L'Azienda verifica:**

- a) che l'attività svolta dal soggetto beneficiario della forma di sostegno economico sia stata realizzata secondo quanto dallo stesso esplicitato nella propria istanza;
- b) che le risorse assegnate siano state utilizzate interamente per la realizzazione dell'attività;
- c) che le risorse assegnate siano state utilizzate nel rispetto delle tipologie di spese individuate come ammissibili in relazione all'attività sostenuta con il contributo o il beneficio economico.


2. L'Azienda verifica, complessivamente e in relazione a singoli ambiti di attività, l'impatto sul contesto sociale delle attività realizzate dai soggetti di cui agli articoli precedenti con le risorse economiche da essa assegnate.

#### **Art. 10**

#### **(Forme di pubblicità del presente regolamento e dei provvedimenti di erogazione dei contributi)**

- 1. Il presente regolamento ed i provvedimenti integrativi dello stesso sono pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Azienda.
- 2. I provvedimenti di erogazione dei contributi e di altri benefici economici sono pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Azienda.

8



Azienda consortile Interventi Sociali  
valli del Reno, Lavino e Samoggia

## Allegato C) alla Deliberazione dell'Assemblea Consortile n.6 del /2013

### **REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE ABITATIVE**

#### **Premesse**

Azienda Insieme, nel fare fronte alla casistica delle situazioni indicate nel presente Regolamento, persegue i principi di: pari opportunità; omogeneizzazione degli interventi a livello distrettuale; razionalizzazione delle risorse economiche.

Gli interventi sono tutti orientati al sostegno momentaneo e all'accompagnamento verso l'affrancamento dai servizi e l'autonomia e presentano quindi il carattere della temporaneità.

La logica dell'intervento di Azienda Insieme si colloca nell'ambito dei servizi sociali e pertanto non è sostitutivo di interventi di stretta pertinenza di altri soggetti, istituzionali e non: Comune di residenza, per quanto attiene la competenza nell'ambito delle politiche della casa; agenzie immobiliari per quanto riguarda intermediazione immobiliare e locazioni.

Azienda Insieme opera in stretta collaborazione con i Comuni e con le altre realtà istituzionali e utilizza per gli interventi oggetto del presente Regolamento risorse economiche del Bilancio di Insieme, come approvate in sede di bilancio di previsione.

Per "nuclei familiari" si intendono sia i nuclei composti da più persone, sia le persone singole; i vincoli che legano le persone vittime della situazione di emergenza abitativa possono essere di natura diversa, ma comunque affettivi, di relazione stabile.

#### **Art. 1 – Ambito di applicazione**

Il presente regolamento disciplina i processi per fare fronte alle situazioni di emergenza abitativa nel Distretto di Casalecchio di Reno, per quanto di competenza di Azienda Insieme e nell'ambito della normativa in materia di servizi sociali.

Per emergenza abitativa si intendono tutte quelle situazioni che vedono coinvolte persone singole e/o nuclei familiari, nella perdita dell'alloggio, a seguito di sfratto, abbandono volontario dell'alloggio per impossibilità al pagamento del canone di locazione o del mutuo, disgregazione dei nuclei familiari, laddove le condizioni sociali ed economiche del nucleo familiare impediscano allo stesso di farsi carico della risoluzione in maniera autonoma e dove esista pregiudizio per la salute ed il benessere.

La condizione di minore e di persona in situazione di non autosufficienza viene considerata oggetto di maggiore tutela ai fini dell'intervento pubblico.

#### **Art. 2 – Istruttoria e valutazione per la presa in carico**


L'intervento di un professionista di Insieme può avvenire in un qualsiasi momento del processo di emergenza abitativa che vede coinvolto il nucleo familiare.

Di norma Azienda Insieme interviene, anche a seguito di segnalazione, quando ritiene opportuno l'intervento sociale per non pregiudicare il benessere psico-sociale dei componenti il nucleo familiare.

L'intervento dell'Azienda, qualora possibile, è preventivo; e quindi opera per evitare la condizione di emergenza abitativa, ricorrendo agli strumenti/interventi di servizio sociale.

La valutazione sociale viene affidata ad un'assistente sociale professionista che provvede ad un esame attento della situazione teso a valutare prioritariamente questi elementi:

- Incapacità del nucleo a fare fronte autonomamente alla situazione di emergenza abitativa;



Azienda consortile Interventi Sociali  
valli del Reno, Lavino e Samoggia

- mancanza (totale o parziale) di reti familiari, parentali, amicali, in grado di supportare il nucleo nella risoluzione anche momentanea del problema;
- condizione di grave disagio economico del nucleo;
- presenza all'interno del nucleo di minori e/o persone in condizione di non autosufficienza o di persone in condizione di grave compromissione della salute.

### **Art. 3 – Interventi**

Valutata la necessità di presa in carico si definiscono le ipotesi di intervento facendo riferimento alla casistica di seguito elencata, comunque non esaustiva:

- ricerca di una soluzione alloggiativa temporanea presso supporti familiari/amicali adeguati;
- ricerca di una soluzione alloggiativa temporanea (presso albergo, bungalow, privato sociale, bed and breakfast, etc.) senza alcun supporto educativo;
- ricerca di una soluzione alloggiativa temporanea con supporto educativo in casi di grave fragilità (ad esempio a favore della coppia mamma/bambino, o del/del solo/i bambino/i);
- mediazioni, anche economiche, con i proprietari dell'alloggio (anche pubblici – ACER), da cui è prossimo lo sfratto, per evitarlo o procrastinarlo;
- Individuazione di soluzioni alloggiative di convivenza ritenute adeguate dai servizi;
- erogazioni contributi economici finalizzati ad evitare o rimandare la situazione di emergenza abitativa, commisurati alla capacità economica del nucleo;
- accompagnamento del nucleo familiare verso un percorso di rientro al Paese di origine, particolarmente quando non si è in presenza di un radicamento sociale dello stesso significativo o quando la condizione di disagio sociale pregiudica un progetto di vita autonomo nel Distretto e quando il Paese di origine non sia territorio di guerra;
- erogazione di un prestito sull'onore per fare fronte ad una qualsivoglia situazione momentanea (restituzione di alcuni mesi di affitto non pagato, versamento deposito cauzionale dell'alloggio, pagamento di spese condominiali non pagate; etc.);
- inserimento del nucleo presso una struttura di accoglienza gestita da Insieme, in collaborazione con il privato sociale, sulla base di un apposito progetto di intervento.

La temporalità degli interventi viene valutata in relazione al singolo caso e comunque nei limiti indicati all'art. 7.


L'assistente sociale presenta al nucleo familiare un progetto di intervento praticabile provvedendo a farlo sottoscrivere per accettazione all'utente. Il rifiuto da parte dell'utente verrà formalizzato e conservato agli atti. L'assistente sociale deve in ogni caso esperire tutti i tentativi possibili per evitare il rifiuto della proposta, nell'esclusivo interesse del minore/dei minori interessati ove siano presenti.

### **Art. 4 – Specificità dell'intervento sociale nel caso di presenza di minori**

Rispetto agli interventi attivabili nel caso in cui nel nucleo siano presenti minori la competenza/responsabilità di Insieme è quella di garantire innanzitutto la sicurezza del bambino (sotto il profilo del ben-essere, inteso in senso lato).

Questo comporta che si cerchi innanzitutto di salvaguardare il nucleo, a meno che non ci siano indicazioni diverse delle autorità giudiziarie (come, ad esempio, di allontanamento). Operativamente la soluzione prioritariamente individuata è quella di tutelare il rapporto madre e figli, salvo nel caso in cui il servizio valuti che la genitorialità è meglio garantita dal padre.

La conseguenza pratica è che non si separino mai la madre dai figli, cercando di salvaguardare



Azienda consortile Interventi Sociali  
valli del Reno, Lavino e Samoggia

sempre la relazione madre-figlio/figli (facendo sì che il padre contribuisca autonomamente o trovi altra soluzione idonea), sempre salve indicazioni diverse da parte dell'autorità giudiziaria.

In ogni soluzione reperita sarà valutata la partecipazione economica degli interessati, in particolare Azienda Insieme tutela il minore/minori ed il genitore che lo accompagna.

Nel caso in cui il nucleo oggetto dell'emergenza abitativa rifiuti o ostacoli l'attuazione dell'intervento individuato dal responsabile del caso, e tale comportamento determini una situazione di pregiudizio per la sicurezza del minore; valutata la mancata diligenza e/o la passività dei genitori, si potrà procedere ai sensi dell'art. 403 c.c. provvedendo, quindi, nelle figure deputate, alla segnalazione del caso alla Procura.

#### **Art. 5 - Specificità dell'intervento sociale nel caso di presenza di soggetti non autosufficienti**

Nel caso il nucleo familiare sia composto da anziani non autosufficienti, invalidi, persone portatrici di handicap o altri deficit psico-fisici, privi di adeguata rete parentale, gli interventi elencati nel precedente articolo 3 sono integrati come segue:

- ricerca di soluzioni alloggiative con adeguato supporto assistenziale quali alloggi con servizi e/o protetti, casa famiglia, casa di riposo, etc.

Il progetto d'aiuto dovrà tenere conto della condizione di ulteriore disagio del beneficiario ed essere teso alla gestione o all'eventuale superamento della condizione di svantaggio, anche tramite l'attivazione, accanto agli interventi già elencati ed ulteriormente integrati nel presente articolo, del servizio di assistenza domiciliare, del progetto Badando o di altre azioni della rete distrettuale ritenute idonee.

Nel caso in cui il beneficiario, il parente referente o altro adulto convivente con responsabilità di cura rifiuti l'ipotesi di intervento definita dal responsabile del caso all'interno del progetto di aiuto e il servizio ravvisi pregiudizio per la salute e sicurezza del soggetto fragile Insieme provvede, nelle figure deputate, alla segnalazione del caso alla Procura con la proposta di attivazione dei procedimenti previsti dalla legge (provvedimenti art. 361 CC, nomina dell'amministratore di sostegno...).

#### **Art. 6 - Risorse**

Per fare fronte alle situazioni di emergenza abitativa, come realizzate ai sensi del presente Regolamento, Insieme utilizza allo scopo i fondi destinati indicati in sede di approvazione del Bilancio di previsione e che possono essere finanziati:

- dai Comuni;
- da altre istituzioni (Regione Emilia-Romagna, Provincia);
- da realtà del privato sociale, con appositi stanziamenti (Fondazioni bancarie, etc).

Le spese che vengono sostenute, quindi, nel rispetto dei principi e delle linee di azione sopra indicate attengono quindi a:

- contributi economici (nelle forme diverse sopra evidenziate);
- spese per la residenzialità/l'accoglienza. Nella maggior parte dei casi la spesa viene considerata per la sola accoglienza alloggiativa, ma in altri, dove è prassi che il costo sia comprensivo anche dei pasti Insieme sostiene l'intero ammontare generalmente per il solo nucleo mamma-bambino/i mentre il padre o altri componenti maggiorenni devono provvedere per se stessi in autonomia.

#### **Art. 7 - Tempistica massima delle soluzioni individuate**

L'accoglienza temporanea presso strutture alloggiative individuate in emergenza (alberghi, bungalow, b&b) può durare al massimo due mesi, rinnovabili al massimo per un ulteriore mese.



Azienda consortile Interventi Sociali  
valli del Reno, Lavino e Samoggia

Questo tempo dovrebbe consentire al servizio sociale professionale di individuare una soluzione alloggiativa più stabile, concordata con il nucleo familiare o riformulazione del progetto di permanenza nel distretto.

Laddove la situazione di emergenza abitativa sia esclusiva per il nucleo e non sussistano altre problematiche di stretta caratterizzazione sociale (ad esempio di violenza intrafamiliare, di relazionalità compromessa o di inadeguatezza del nucleo genitoriale), Azienda Insieme, dopo una prima risposta di emergenza, e dopo aver esperito tutte le strade possibili afferenti l'area dell'intervento sociale, passa la competenza sul caso al Comune di residenza, titolare delle politiche abitative, continuando a collaborare con lo stesso fino alla sua risoluzione. Il Comune agisce nell'ambito definito dalla propria competenza e dai propri regolamenti, utilizzando allo scopo il patrimonio abitativo dedicato all'emergenza abitativa.

Nel caso in cui il nucleo sia stato inserito in uno dei progetti di accoglienza di ASC Insieme elencati all'art. 8, la durata massima del progetto è prevista per anni 1, rinnovabile al massimo fino a due anni di permanenza. Durante il primo anno di permanenza ASC Insieme ed il Comune di residenza collaborano per la fuoriuscita dal progetto, al fine di garantire l'opportunità per tutte le cittadine/i cittadini che si trovano nella condizione di emergenza abitativa di usufruirne.

#### **Art. 8 – Patrimonio disponibile per i progetti di accoglienza**

Al momento dell'approvazione del presente Regolamento l'Azienda dispone di un patrimonio di strutture/appartamenti di proprietà dei Comuni in uso ad ASC Insieme, deputato espressamente all'accoglienza di situazioni di emergenza abitativa. Le strutture ulteriori, di proprietà dei Comuni o dell'Azienda stessa, che venissero destinate allo scopo saranno oggetto della presente regolamentazione.

#### **Art. 9 – Residenza distrettuale**

Per le utenti/gli utenti accolte/i presso alloggi o strutture, a fronte di emergenze abitative e secondo le disposizioni del presente regolamento, fa fede la "residenza distrettuale".

Per residenza distrettuale si intende ai fini del presente regolamento che tali utenti anche se residenti anagraficamente presso un altro Comune del Distretto vengono equiparati ai residenti ai soli fini dell'accesso e della applicazione delle tariffe per residenti relative ai servizi scolastici ed esattamente pasto e trasporto presso le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado. Ciò in quanto, considerata la temporaneità della permanenza, ed al fine di permettere agli utenti inseriti nei progetti di accoglienza di usufruire di servizi essenziali e, in particolare per i casi di nuclei con minori, di accedere alle scuole a costi omogenei rispetto al resto della cittadinanza.

Per quanto riguarda l'accesso ai progetti di accoglienza di cui al presente articolo, sarà cura di ASC Insieme, compatibilmente con la particolarità delle diverse situazioni e con la specifica tipicità del singolo progetto, garantire ai cittadini dei diversi Comuni pari opportunità nell'accesso e nell'utilizzo, non privilegiando alcuni Comuni rispetto ad altri.

Periodicamente ASC Insieme relaziona ai Comuni (nel TRIC ed in Assemblea Consortile) sull'andamento di questi progetti, anche con attenzione all'applicazione del presente Regolamento.

#### **Art. 10 – Compartecipazione dell'utenza ai costi del progetto di accoglienza per emergenza abitativa**

La permanenza nella struttura individuata per rispondere all'emergenza abitativa comporta sempre, da parte dell'utente, il pagamento di una quota di compartecipazione ai costi, come determinata in sede di PAI e nell'ambito dei principi di cui al presente articolo.



Azienda consortile Interventi Sociali  
valli del Reno, Lavino e Samoggia

In ogni caso la quota di compartecipazione è commisurata alla capacità economica del nucleo, come determinata ai sensi della normativa vigente e ai costi per la realizzazione di ogni singolo progetto di accoglienza.

I servizi sociali hanno facoltà di valutare casi particolari per i quali procedere all'esonero, ma il provvedimento di esonero, che costituisce un beneficio economico indiretto, viene motivato nel provvedimento che determina l'ingresso nel progetto di accoglienza.

#### **Art. 11 – Decadenza dal diritto di permanenza nel progetto**

Costituiscono cause di decadenza dal diritto di permanenza nel progetto di accoglienza alloggiativa o di ospitalità temporanea le seguenti fattispecie:

- l'accoglienza non autorizzata di persone estranee o l'allontanamento dall'alloggio non concordato con i servizi;
- violenze di ogni genere nei confronti di persone conviventi;
- mettere in atto, colposamente o volontariamente, comportamenti pericolosi per sé e/o per gli altri e/o detenere oggetti pericolosi;
- il mancato pagamento della quota di compartecipazione ai costi del progetto;
- evidenze pervenute in qualsiasi modo ad ASC che testimonino una differente condizione sociale, patrimoniale ed economica (sia in Italia che all'estero), rispetto a quella che aveva dato origine al progetto;
- il rifiuto da parte dell'utente di un'offerta abitativa alternativa valutata compatibile con la sua condizione.

In relazione alla gravità dei fatti, ASC Insieme può disporre l'immediata decadenza dalla soluzione individuata, con un provvedimento motivato che deve essere riportato nella cartella sociale dell'utente.

#### **Art. 12 Impegni dell'ospite durante la permanenza**

Durante la permanenza all'interno della struttura di accoglienza temporanea l'ospite si impegna a:

- seguire il Progetto atto a raggiungere una autonomia abitativa attraverso la partecipazione al bando ERP e/o attraverso la ricerca sul mercato privato, consapevole del fatto che la permanenza nella struttura di accoglienza temporanea non offre alcuna possibilità prioritaria di assegnazione di un alloggio pubblico;
- mantenere una condizione di autonomia economica e lavorativa;
- rispettare le regole civili e di convivenza determinate con il presente Regolamento.

